



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Prot.10551/C23/H8

Venezia, 20 dicembre 2007

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole statali e paritarie
d'Istruzione Secondaria
di secondo grado del Veneto
Loro Sedi

e, p.c. (...)

OGGETTO: Disciplina normativa in materia di trasferimento e di passaggio degli alunni ad altro istituto. Chiarimenti

Giungono a questa Direzione alcuni quesiti in ordine alla normativa applicabile alle materie di cui all'oggetto.

Al riguardo si deve far riferimento innanzitutto a quanto disposto dal D.lgs. 297/94.

Il **trasferimento** dello studente nel corso dell'anno scolastico da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, del medesimo tipo e indirizzo, è subordinato al rispetto di alcune procedure che qui si riassumono. E' necessario che vi sia la proposizione, da parte dell'interessato, di apposita istanza corredata da documentazione e da relativa allegazione dei motivi posti a fondamento del richiesto trasferimento. Detta istanza deve essere inoltrata al Dirigente scolastico dell'istituto presso il quale lo studente istante frequenta il corso di studio. Il Dirigente scolastico dovrà rilasciare apposito nulla osta allo studente, ovvero a colui che ne fa le veci, e dovrà provvedere all'inoltro della pratica alla scuola di destinazione. Appare opportuno sottolineare che il rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione al nuovo istituto.

Quanto ai tempi, la normativa non impone limiti; pertanto il trasferimento può avvenire, secondo le procedure sopra descritte, in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Diversa regolamentazione sussiste in caso di **passaggio** dello studente ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo.

La materia in tal caso è regolata dall'O.M. n. 90 del 21.05.2001 (*“Norme per lo svolgimento per gli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media, e secondaria superiore”*), ogni anno riconfermata, il cui art. 24 rende necessaria la predisposizione di un'apposita sessione d'esame sulle materie non seguite nella scuola di provenienza, esame che *“deve avere termine prima dell' inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico”*).

Va evidenziata infine la procedura che regola i **passaggi tra sistemi**, ovvero il **passaggio dall'istruzione alla formazione e dalla formazione all'istruzione**, recentemente disciplinata dall'O.M. 87/04. Si consulti, a questo proposito, la pagina dedicata sul sito www.istruzioneveneto.it

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo